

Informativa per i clienti dell'assicurazione collettiva Estensione della garanzia Miele (edizione 09/2023)

Stipulante	<p>Tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia») in veste di assicuratore e Miele AG, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach (di seguito «Miele») in veste di stipulante, sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»).</p> <p>Tale contratto prevede determinate prestazioni assicurative connesse all'estensione della garanzia Miele per dispositivi elettronici.</p>
Assicuratore	<p>L'ente che assicura i rischi in relazione a tutte le parti integranti concordate della presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo.</p>
Competenze relative all'assicurazione e alla liquidazione dei sinistri	<p>La società cui compete la gestione di questa assicurazione e la liquidazione di eventuali sinistri è: Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.</p>
Persona assicurata	<p>I clienti di Miele possono aderire al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto alle prestazioni assicurative così acquisito può essere fatto valere solo nei confronti dell'Helvetia.</p> <p>Sono assicurati e aventi diritto i clienti che hanno optato per l'estensione della garanzia Miele al momento dell'acquisto di un dispositivo elettronico.</p>

Condizioni generali d'assicurazione Estensione della garanzia Miele
Edizione 09/2023

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, SanGallo («Helvetia»), in veste di assicuratore e Miele AG («Miele») in veste di stipulante.

1. Oggetto assicurato

È coperto contro gli eventi assicurati fino al limite massimo di indennizzo il dispositivo elettronico indicato sulla ricevuta d'acquisto con marca, tipo e numero di serie (di seguito «oggetto assicurato»).

2. Acquisto, inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia al momento della scadenza della garanzia di due anni accordata contrattualmente da Miele (garanzia per i difetti della cosa), ossia 24 mesi dopo la messa in funzione o l'acquisto dell'oggetto assicurato e termina:

- tre anni (36 mesi) dopo l'inizio;
- in caso di danno totale.

3. Revoca dell'assicurazione

È possibile revocare l'assicurazione entro 14 giorni dalla stipulazione, a condizione che fino a quel momento non sia stato notificato nessun sinistro. L'assicurazione si estingue con la dichiarazione di revoca. Il premio corrisposto viene rimborsato alla persona assicurata.

4. Persona assicurata/avente diritto in caso di sinistro

In caso di evento assicurato è assicurato e avente diritto il titolare della ricevuta d'acquisto (contratto di compravendita), sulla quale sono riportati la stipulazione del contratto d'assicurazione e l'oggetto assicurato. La persona assicurata deve avere il proprio domicilio permanente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

5. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

6. Requisito per la copertura assicurativa

Per la copertura assicurativa sono necessari i seguenti criteri per ogni oggetto assicurato:

- L'oggetto assicurato deve essere di proprietà della persona assicurata o di un'altra persona che vive nella medesima economia domestica della persona assicurata.
- L'oggetto assicurato deve essere prevalentemente utilizzato a scopo privato. Gli oggetti assicurati utilizzati prevalentemente a scopi professionali o commerciali non sono coperti dall'assicurazione.
- L'oggetto assicurato deve essere stato acquistato in Svizzera.

Se un oggetto assicurato viene sostituito in seguito ad un caso di garanzia (garanzia del produttore e del venditore), la copertura assicurativa è valida anche per il nuovo oggetto. La durata dell'assicurazione rimane inalterata e non viene prolungata.

7. Vendita dell'oggetto assicurato

Se l'oggetto assicurato viene venduto, la copertura assicurativa è trasferita al legittimo acquirente insieme alla proprietà dell'oggetto assicurato, a condizione che l'acquirente sia domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

8. Somma assicurata

La somma d'assicurazione corrisponde al prezzo d'acquisto dell'oggetto assicurato (senza deduzione di eventuali sconti o agevolazioni).

9. Limite massimo di indennizzo

Per ciascun sinistro, la prestazione massima dell'Helvetia è limitata alla relativa somma d'assicurazione.

10. Eventi assicurati

L'assicurazione copre la perdita improvvisa e imprevista della capacità di funzionamento di un oggetto assicurato conseguente a difetti di costruzione, del materiale, di fabbrica o a errori di calcolo (analogamente alla garanzia del produttore o del venditore).

L'elenco è esaustivo.

11. Prestazione assicurativa

L'Helvetia rimborsa le spese di riparazione o di sostituzione del dispositivo assicurato con uno dello stesso tipo e qualità, a condizione che si possa dimostrare che tali spese sono direttamente correlate a un evento assicurato.

12. Franchigia

In caso di sinistro non vi è nessuna franchigia a carico della persona assicurata.

13. Esclusioni

Non sono assicurati danni e difetti:

- riconducibili a un'influenza esterna;
- già verificatisi all'inizio dell'assicurazione;
- conseguenti ad abbandono, perdita, spostamento e furto;
- conseguenti a incendio o eventi naturali;
- in seguito a disposizioni delle autorità, confische o scioperi;
- che rientrano nelle prestazioni di garanzia, risp. nella responsabilità del produttore o del venditore;
- agli alloggiamenti o alle parti esterne dell'oggetto assicurato, a condizione che il suo funzionamento non sia compromesso;
- riconducibili a un utilizzo eccessivo dell'oggetto assicurato (ad es. uso commerciale);
- riconducibili a un uso dell'oggetto assicurato non conforme allo scopo previsto secondo le specifiche del produttore;
- riconducibili all'effetto chimico e/o elettrochimico dell'acqua (ad es. ruggine);
- conseguenti a inosservanza delle istruzioni per l'uso, perdita di dati, danni al software e danni causati da virus informatici;
- causati da lavori di riparazione, manutenzione, ripristino o pulizia eseguiti o ordinati autonomamente;
- in seguito a errori di montaggio riconducibili a un montatore non incaricato dal produttore o dal venditore;
- se la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione l'oggetto assicurato;
- attribuibili a negligenza grave o dolo dell'avente diritto;
- per i quali la procedura di riparazione non è gestita tramite Helvetic Warranty;
- relativi alla normale riduzione di potenza di batterie e dispositivi di illuminazione;

- in seguito a modifiche apportate all'oggetto assicurato non ammesse dal produttore o dal venditore;
- coperti da contratti di assicurazione di altro tipo;
- riconducibili a una manutenzione carente o alla mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione consigliate dal produttore;
- tramite i burn-in degli schermi;
- direttamente riconducibili all'invecchiamento, all'usura o a un accumulo eccessivo di sporizia o altri depositi;
- a seguito di atti vandalici;
- dovuti a eventi bellici o terroristici e disordini di qualsiasi tipo e alle misure adottate per contrastarli;
- dovuti a catastrofi naturali.

Parimenti, l'assicurazione non copre:

- le spese di verifica nel caso in cui non si riscontri nessun danno assicurato a carico dell'oggetto assicurato;
- le spese per il recupero di dati, software, informazioni o musica memorizzati sull'oggetto assicurato;
- i danni che sfociano in un ritiro dal mercato da parte del produttore;
- le spese di installazione e di consegna in caso di oggetto sostitutivo dello stesso tipo e qualità.

Se il difetto da eliminare non è un caso di garanzia, la persona assicurata deve assumersi tutte le spese sostenute dall'Helvetia e/o da Helvetic Warranty.

14. Obblighi generali

La persona assicurata è tenuta a informarsi sulle istruzioni per l'uso e la manutenzione dei produttori del dispositivo assicurato e ad osservarle.

15. Gestore dei sinistri

I sinistri sono gestiti esclusivamente da Helvetic Warranty, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.

16. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente a Helvetic Warranty (entro e non oltre 14 giorni dalla scoperta) utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione e, qualora venga richiesto, compilando il modulo di sinistro online.

- Telefono: +41 44 563 62 11
- E-mail: support@helvetic-warranty.ch

Inoltre, la persona assicurata è tenuta a:

- presentare una copia della ricevuta d'acquisto (contratto di compravendita) con la data (inizio del periodo della garanzia legale o contrattuale);
- comunicare ragione sociale/nome e cognome, indirizzo, numero di telefono dell'azienda/persona che ha riscontrato il guasto del dispositivo e che può eseguire la riparazione in veste di centro di riparazione certificato del fabbricante;
- presentare la fattura e la relazione di lavoro relative alla riparazione su cui deve essere indicato il numero di serie;

Helvetic Warranty si riserva, inoltre, di richiedere altri giustificativi.

In alternativa e previo accordo, anche Helvetic Warranty può farsi carico della gestione della procedura di riparazione.

17. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa oppure se è dimostrato che la violazione non ha influito né sul verificarsi dell'evento assicurato, né sull'estensione delle prestazioni dovute dall'Helvetia.

18. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti di assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà ad erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di prestazione ai sensi del presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al suo obbligo di prestazione e se sussiste un danno da rimborsare ai sensi delle presenti CGA, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile nell'ambito delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazioni degli obblighi, sottoassicurazione e differenti valutazioni in caso di sinistro non vengono rimborsate ai sensi delle presenti CGA.

19. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente per tutte le controversie derivanti dalla presente assicurazione o a essa correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. La presente assicurazione è disciplinata dal diritto svizzero.

20. Elaborazione di dati

L'Helvetia e Helvetic Warranty elaborano i dati solo nella misura necessaria alla gestione di contratti, di pratiche relative a sinistri e a prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare ad assicuratori precedenti, coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché a società nazionali ed estere del Gruppo Helvetia. L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare quelle sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul trattamento dei dati si prega di consultare il sito <http://www.helvetia.ch/protezionedeidati>.

Per combattere le frodi assicurative, l'Helvetia è collegata al sistema di segnalazione e informazione delle compagnie di assicurazione svizzere (HIS), gestito da SVV SOLUTION AG. Una notifica all'HIS viene effettuata per motivi predefiniti di natura giuridico-assicurativa. Ciascuna persona viene informata per iscritto in merito alla propria notifica. La raccolta di tali dati viene notificata all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e i dati vengono immessi sulla base di un regolamento ad esso noto. Titolare di questa banca dati è SVV SOLUTION AG. Per maggiori informazioni sul sistema HIS si prega di consultare il sito www.svv.ch/it/his.